

Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 Novità sulla codifica dei rifiuti

Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 all'articolo 13 c. 5 lettera b-bis fornisce nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle contenute nella introduzione dell'allegato D al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nello specifico si ribadisce che

- La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
- Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
- Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione
- Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione
- Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore (di cui si allega un esempio)
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti per le quali il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. Se i componenti di un rifiuto sono

rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

- Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
- La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Dal **01 giugno 2015** si applicherà invece il nuovo elenco europeo dei rifiuti, contenuto nella decisione della Commissione UE n. 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 . ([si veda allegato](#))

Il nostro staff è a vostra completa disposizione per chiarimenti normativi rispetto a quanto riportato nella presente informativa.

Buon lavoro